



Determina Presidenziale n. 72/2022 del 26/07/2022

Affidamento diretto all'Avv. Marco Adamo per la difesa in giudizio dell'Ordine nel ricorso presentato innanzi al Consiglio di Stato dalla Dott.ssa Omissis relativamente al procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 1, comma 4) del D.l. 44/2021 come convertito, e ss. mm. ii. Assunzione del relativo impegno di spesa al cap. 14.11 "Consulenze legali e amministrative" del Bilancio preventivo 2022 – SMARTCIG - ZDE3747F71

**Il sottoscritto Gabriele Raimondi
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna**

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e in particolare l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine" e l'art. 12, comma II, lett. e) ai sensi del quale "Il Consiglio cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, per brevità, "Linee Guida n. 4");

Visto l'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020.

Richiamato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha modificato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" (di seguito indicato, per brevità, "d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.");

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 3, del DL n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., che attribuisce agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di verificare, per il tramite delle rispettive Federazioni Nazionali che si avvalgono della consultazione automatizzata della Piattaforma nazionale-DGC, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo le modalità definite con DPCM 17 giugno 2021



adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Richiamata la delibera n. 283 del 23/12/2021 con la quale il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni previste dal d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii, dando mandato al Presidente di adottare ogni atto e provvedimento necessario a verificare e ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari iscritti all'Albo, a sospendere gli interessati dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege* dell'inadempimento, con relativa annotazione nella sezione dell'albo al quale l'interessato è iscritto, a provvedere alla cancellazione della sospensione nonché a svolgere ogni adempimento conseguente;

Richiamata la PEC automatica del 18 febbraio scorso con la quale il sistema GAV per la gestione degli Adempimenti Vaccinali, verificata la posizione non regolare della dott.ssa Omissis in merito all'obbligo vaccinale, invitava quest'ultima a voler produrre, entro 5 giorni, uno dei documenti necessari per regolarizzare la sua posizione.

Premesso che la dott.ssa Omissis, a seguito della sopra citata comunicazione, produceva certificato di guarigione da SARS-CoV-2 unitamente a richiesta di differimento della vaccinazione da parte del MMG.

Richiamata la comunicazione del 2 maggio u.s. con la quale questo Ordine informava la dott.ssa sui diversi termini di differimento dell'obbligo vaccinale in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, chiedendo di integrare la documentazione trasmessa con una delle seguenti fattispecie:

1. certificato vaccinale o dichiarazione di non essersi mai sottoposti al vaccino
2. documentazione comprovante la prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine minimo della somministrazione prevista dalle circolari ministeriali come sopra individuato..

Informando che in mancanza di tale integrazione, l'Ordine avrebbe adottato l'atto di accertamento che determina l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Premesso che in data 08/06/2022, ns prot. n. E22 - 1824, è stato notificato a questo Ordine il ricorso con istanza cautelare monocratica o in subordine collegiale con abbreviazione dei termini presentato presso il TAR dell'Emilia-Romagna, N. 00435/2022 REG.RIC., dalla Dott.ssa Omissis, relativamente al procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale;

Premesso che, il presidente del Tribunale, dichiarata manifestamente infondata l'istanza cautelare monocratica, rigettata altresì l'istanza subordinata di abbreviazione dei termini, con provvedimento N. 00317/2022 REG.PROV.CAU. del 16/06/2022, fissava per la trattazione collegiale del cautelare la camera di consiglio del 12 luglio 2022;

Richiamata la determina Presidenziale n. 63/2022 del 21/06/2022, ratificata con delibera consiliare n. 133 del 30/06/2022 con la quale si è provveduto alla costituzione in giudizio dell'Ordine a seguito della notifica del ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna, N. 00435/2022 REG.RIC., dalla Dott.ssa Omissis e si è conferito apposito incarico all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa in giudizio del procedimento sopra menzionato;

Dato atto che il TAR dell'Emilia-Romagna, a seguito dell'udienza che si è tenuta 12 luglio u.s, ha rigettato l'istanza cautelare proposta dalla Dott.ssa Omissis in materia di inadempimento obbligo vaccinale ritenendo infondato il ricorso;



Dato atto che in data 14/07/2022, ns prot. n. E22 - 2170, è stato notificato a questo Ordine il ricorso in appello cautelare con richiesta di provvedimento monocratico, ovvero, in subordine, collegiale con abbreviazione dei termini, avverso l'ordinanza N. 364/2022 del Tar-Emilia Romagna del 13 Luglio; **Ritenuto opportuno** costituirsi in giudizio, al fine di contestare le pretese avverse e visti gli obblighi in capo a questo Ordine, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DL n. 44/2021.

Considerato che risulta necessario conferire apposito incarico ad un legale di fiducia abilitato al patrocinio presso le Corti Superiori e assumere il conseguente impegno di spesa.

Considerata altresì l'urgenza di tale affidamento, al fine di permettere al legale di preparare per tempo la difesa, che suggerisce di non attendere la seduta del prossimo consiglio ordinario, prevista per il 15 settembre 2022 e, dunque, in parziale deroga all'art. 18 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020;

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 29 del 17/02/2022, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2022, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha individuato, tra i servizi necessari, i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 50/2016.

Visti i criteri stabiliti dal Consiglio nella delibera n. 29 del 17/02/2022 per l'affidamento dei servizi legali di cui sopra (costo massimo complessivo e possibilità di procedere tramite affidamento diretto).

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all'Avv. Marco Adamo del Foro di Rimini, iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che qui si intende integralmente richiamato, e che l'offerta pervenuta in data 21/07/2022, ns. prot. n. E22- 2242, per la costituzione nel giudizio (appello avverso ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare) innanzi al Consiglio di Stato proposto dalla dott.ssa Omissis, prevede un compenso professionale di euro 5.115,00 oltre oneri e accessori di legge, determinato sulla base del DM 55/2014, Competenza: Consiglio di Stato, Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa, escluse le spese di trasferta o quelle necessarie per la domiciliazione, da conteggiare successivamente;

Richiamato l'art. 18 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020;

Richiamate altresì le Linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Sentito il Tesoriere sull'opportunità di procedere all'affidamento e all'assunzione dell'impegno di spesa sopra precisati;

Considerato che l'importo totale da corrispondere all'Avv. Adamo è pari ad € 5.115,00 oltre 15% spese generali, CPA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 7.463,40;

Accertato che l'importo dell'affidamento è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2022, come voce di costo da imputare sul capitolo 14.11 – Consulenze legali e



amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 14.11 del bilancio 2022 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Considerato che il preventivo dell'Avv. Adamo rientra nei limiti stabiliti dalla delibera consiliare n. 29 del 17/02/2021.

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- La costituzione in giudizio dell'Ordine nel ricorso presentato innanzi al Consiglio di Stato dalla Dott.ssa Omissis relativamente al procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 1, comma 4) del D.l. 44/2021 come convertito, e ss. mm. ii.;
- l'affidamento diretto di apposito incarico all'Avv. Marco Adamo per la difesa in giudizio, al costo complessivo di € 5.115,00 oltre 15% spese generali, CPA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 7.463,40;
- Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 7.463,40 onnicomprensivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2022, sul cap. 14.11 – Consulenze legali e amministrative.
- Di dare atto che lo studio legale possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l'assenza del conflitto di interessi, già verificati;
- Di dare atto che successivamente al conferimento dell'incarico, la procura ad litem è sottoscritta dal Presidente;
- Di dare atto che tale provvedimento assunto in urgenza verrà ratificato al primo consiglio ordinario utile;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Bologna, 26/07/2022

Il Presidente
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Gabriele Raimondi)

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti